CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE NELLE AREE SVANTAGGIATE PER GLI EX LAVORATORI A PROGETTO

Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E del 20 gennaio 2009, ha risposto ad un interpello sull'interpretazione dell'articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), riguardante il credito di imposta per l'incremento del numero di dipendenti con l'assunzione a tempo indeterminato in aree svantaggiate.

In particolare, l'interpellante ha chiesto di conoscere se una società può usufruire del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione nelle aree svantaggiate, nel caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore già impiegato in precedenza con un contratto di lavoro a progetto (articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) e nel caso di un dipendente con contratto di inserimento (articoli 54 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003) tutt'ora in forza presso la stessa azienda. Il quesito termina, facendo presente che le assunzioni andrebbero effettuate ad incremento dell'occupazione in quanto, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, non aveva alcun dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Prima di entrare nel merito della risposta con cui l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, cercherò di chiarire le finalità della norma agevolante prevista dalla Legge Finanziaria 2008. Il comma 539 della Legge n. 244/2007 prevede un credito di imposta per i datori di lavoro che nel 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea (di seguito, Trattato CE).

Il credito d'imposta è pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, aumentati a 416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di "lavoratore

svantaggiato" di cui all'articolo 2, lettera f), punto xi), del regolamento (CE) n. 2204/2002, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ritornando all'interpello, l'Agenzia delle Entrate, nel fornire una risposta esaustiva al quesito, ha evidenziato le peculiarità in capo ai soggetti assumibili con le agevolazioni previste dal comma 539 della legge Finanziaria del 2008, così come modificato dall'articolo 37-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (cd "mille-proroghe"), che possono così riassumersi:

- il comma 543, lett. a), dell'articolo 2, della legge finanziaria 2008 richiede che "i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI) del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione".

- l'articolo 4, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 2204/2002, in base al quale "i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente". Tali requisiti non sono richiesti se l'assunzione riguarda lavoratori disabili o svantaggiati, individuati nella seconda parte della lettera a), comma 543.

- La stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 10 luglio 2008, ha specificato che "non è in ogni caso agevolabile la mera conversione del contratto di lavoro a tempo determinato (anche se a contenuto formativo) in contratto a tempo indeterminato in quanto l'articolo 9, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 2204/2002 prevede che <gli aiuti per la conversione di contratti temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato restano soggetti alla notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato>".

In considerazione di ciò, l'Agenzia delle Entrate ritiene che i lavoratori già impiegati in ragione di un contratto di lavoro a progetto non più in essere (anche presso altro datore di lavoro), sono annoverabili tra i lavoratori che hanno perso l'impiego precedente; pertanto, l'impresa, assumendo con contratto a tempo indeterminato i soggetti già impiegati con

contratto a progetto, può fruire del credito d'imposta, fermo restando il rispetto delle altre condizioni per accedervi previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Per quanto, invece, attiene alla trasformazione del contratto di inserimento in contratto di lavoro a tempo indeterminato e la relativa agevolazione, l'Agenzia delle Entrate si è espressa negativamente in quanto - così come già evidenziato nel paragrafo 4.1 della circolare 48/E del 10 luglio 2008 dell'Agenzia stessa – "*non è agevolabile la mera conversione del contratto di lavoro a tempo determinato (anche se a contenuto formativo) in contratto a tempo indeterminato*". In considerazione di ciò, deve escludersi che l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato con contratto di inserimento in corso di esecuzione possa costituire fattispecie agevolabile.

Ultima riflessione dell'Agenzia riguarda la possibilità per i soggetti non ammessi al beneficio in esame per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza in via telematica. Le istanze rinnovate sono ammesse all'agevolazione in base all'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie.

Roberto Camera
Funzionario della Direzione provinciale del lavoro di Modena